



Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

Settore Servizi e Consulenza

Ufficio Fiscalità generale

Bologna, 03/03/2010

10/64/S
03 MAR 2010

ASS.INTERPROVINCIALE PER
LA PROMOZIONE DEL
VOLONTARIATO
CORSO DIAZ 49
47100 FORLÌ (FC)

Prot. n. 909-12382/2010

**OGGETTO: Interpello 909-17/2010-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.
ASS.INTERPROVINCIALE PER LA PROMOZIONE DEL
VOLONTARIATO
Codice Fiscale 92020240401
Istanza presentata il 14/01/2010**

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 23 del
DPR n. 600 del 1973 , è stato esposto il seguente

QUESTO

Il sig. Gilberto Bagnoli, in qualità di rappresentante legale di Ass.I.Pro.V. Centro di
Servizi per la Promozione e lo Sviluppo del Volontariato nella Provincia di Forlì -
Cesena con sede in Forlì (FC), Corso Diaz, 49, codice fiscale 92020240401, precisa
quanto segue.

"All'interno della nostra associazione i membri del Consiglio Direttivo sono tutti
volontari, per cui in base alla vigente normativa di riferimento, L. 266/1991 "Legge
quadro sul volontariato", agli stessi viene riconosciuto esclusivamente il rimborso
chilometrico; il quesito che viene sottoposto alla Vostra attenzione è se assoggettare o

meno tali rimborsi chilometrici alla ritenuta d'acconto.

Tale quesito, da parte nostra, è già stato sottoposto all'attenzione dei nostri consulenti ma questi ci hanno fornito risposte diverse:

un professionista ci ha detto che dobbiamo assoggettare a ritenuta d'acconto solo i rimborsi avvenuti all'interno del Comune di riferimento equiparando, in tal modo, tali rimborsi alla normativa sui dipendenti;

un professionista ci ha detto che non dobbiamo assoggettare a ritenuta d'acconto i rimborsi chilometrici perchè se lo facessimo andremmo ad equiparare i rimborsi chilometrici dei volontari ai compensi di prestazione occasionale (art. 71 del TUIR), contravvenendo a quanto disposto dalla Legge quadro sul volontariato."

Il sig. Bagnoli chiede pertanto il parere di questa Direzione Regionale sul corretto trattamento tributario dei rimborsi chilometrici spettanti ai volontari membri del Consiglio Direttivo del Centro di Servizi per il Volontariato.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il rappresentate legale dell'associazione ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel modo seguente.

"La L. n. 266/1991, all'articolo 2, a cui, come associazione di volontariato, occorre fare riferimento, prevede:

Attività di volontariato

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fine di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti

preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte."

Pertanto il sig. Bagnoli ritiene che i suddetti rimborsi chilometrici non debbano essere assoggettati alla ritenuta d'acconto in nessun caso e ritiene di dover adottare il seguente comportamento: non assoggettare mai i rimborsi chilometrici presentati dai volontari alla ritenuta d'acconto.


PARRERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La soluzione proposta dal contribuente è condivisibile.

Il DPR 600/1973 negli articoli 23 e ss. indica in quali casi si verifica il presupposto dal quale nasce l'obbligo di effettuare la ritenuta alla fonte da parte dei sostituti d'imposta, tra i quali sono soggettivamente annoverati anche gli enti non commerciali e le ONLUS.

Il legislatore nella richiamata normativa ha imposto tale adempimento ogniqualvolta le somme erogate rappresentino un reddito imponibile, che può essere costituito da stipendi, compensi, indennità in sostituzione di redditi, redditi da capitale, contributi degli enti pubblici, ecc. Dalla lettura degli articoli citati si evince che i "rimborsi", intesi come mera restituzione delle spese sostenute per conto di terzi, a favore di soggetti con cui i committenti non intrattengono rapporti di lavoro non sono state incluse tra le erogazioni soggette a ritenuta, dal momento che non rappresentano un reddito, ossia un flusso di ricchezza nuova, che possa rinvenirsi tra le categorie individuate dall'articolo 6 del TUIR.

Come affermato nell'istanza, l'unica disposizione di legge presente nell'ordinamento sull'argomento è contenuta nell'articolo 2 della L. 266/1991, recante la legge quadro sul volontariato, che non è una norma tributaria, ma che necessariamente deve essere



presa in considerazione per rispondere al quesito proposto in materia fiscale.

La Legge 266/1991 prevede espressamente la possibilità per l'Associazione di volontariato di erogare ai propri volontari somme a titolo di rimborso spese, sempre che presentino i seguenti requisiti:

- essere effettivamente sostenute dal volontario;
- essere relative all'attività prestate per conto dell' Associazione di volontariato;
- il rimborso avvenga entro i limiti predeterminati dall'Associazione di appartenenza.

Da tali elementi e dalla lettura complessiva della legge quadro sul volontariato (L. 266/1991) emerge che il rimborso spese deve essere di un ammontare congruo rispetto all'effettiva spesa sostenuta (inidoneo quindi a costituire un compenso mascherato), in quanto il volontario non persegue un fine di lucro.

Per rispettare la disposizione di legge non tributaria, il cui rispetto comporta la non imponibilità ai fini fiscali dei rimborsi spese, è necessario che l'organo sociale dell'Associazione, competente in base allo statuto, adotti una delibera con la quale vengano disciplinate in via generale le modalità dei rimborsi spese.

È pure opportuno che il rimborso spese risulti da una richiesta scritta fatta dal volontario da cui risulti esplicitamente il legame con la specifica attività svolta in nome e per conto dell'Associazione di volontariato. La documentazione prodotta deve essere opportunamente conservata anche ai fini probatori dell'effettiva natura della somma erogata a titolo di rimborso e resa disponibile qualora fosse richiesta dagli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria.

REGIONE ABRUZZO
REGIONALE

dot. **Antonio Gentile**

